

COMUNE DI CASTELNUOVO BELBO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE
DELL'AREA ADIBITA AD ORTO SOCIALE NATURALE**

Approvato con Deliberazione del C.C. n. 15 del 25.09.2017

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELLE AREA ADIBITA AD ORTO

SOCIALE NATURALE

Articolo 1 - DEFINIZIONE

Articolo. 2 - AREE DESTINATE AD ORTI SOCIALI

Articolo 3 - REQUISITI DI ASSEGNAZIONE

Articolo 4 - MODALITÀ' DI ASSEGNAZIONE

Articolo 5 - DURATA DELL'ASSEGNAZIONE

Articolo 6 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Articolo 7 - FORMULAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA APERTA

Articolo 8 -ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI

Articolo g - RICONSEGNA DELL'ORTO ASSEGNATO

Articolo 10 - REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE

Articolo 10 - OBBLIGHI DEL COMUNE

Articolo 11 - OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI

Articolo 12 - ESCLUSIVITÀ'

Articolo 13 - CANONE DI CONCESSIONE

Articolo 14 - COLTIVAZIONI

Articolo 15 - RICOVERI

Articolo 16 - ALTRE COSTRUZIONI

Articolo 17 - DIVIETI

Articolo 18 -ORARI

Articolo 19 -VIGILANZA

Articolo 20 - RESPONSABILITÀ

Articolo 21 - ENTRATA IN VIGORE

Articolo 22 - RINVIO

Articolo 1 - **DEFINIZIONE**

Per "orto sociale naturale" s'intende un appezzamento di terreno che il Comune concede in uso a fini sociali, su area comunale all'uopo destinata, ai soggetti, come in seguito individuati, che ne facciano richiesta, con gli obiettivi di favorirne un utilizzo a carattere di auto sostentamento, per permettere a fasce deboli della popolazione di affrontare difficoltà economiche ed incentivarne un uso aggregativo tra gruppi di cittadini.

L'orto sociale è destinato alla sola coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori ad uso del concessionario.

Articolo. 2 - **AREE DESTINATE AD ORTI SOCIALI**

Le aree destinate ad orti sociali sono di proprietà comunale o comunque nella disponibilità del Comune.

Le aree destinate ad orti sociali sono individuate dalla Giunta Comunale.

Ogni appezzamento avrà le dimensioni di 50 mq (10.00 x 5.00).

Oltre ai singoli orti con i relativi passaggi, all'interno dell'area sono ricavati spazi sociali comuni per:

- i passaggi pedonali principali;
- il ricovero attrezzi;
- i contenitori di compostaggio.

Articolo 3 - **REQUISITI DI ASSEGNAZIONE**

Gli orti sociali vengono assegnati ai soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere cittadini/e maggiorenni residenti in Castelnuovo Belbo (AT) da almeno tre anni,
2. appartenere prioritariamente ad una delle seguenti categorie: *disoccupati, inoccupati, lavoratori in cassa integrazione, lavoratori in mobilità, pensionati*;
3. non avere la proprietà o comunque la disponibilità per sé o per altro componente del nucleo familiare di altri appezzamenti di terreno coltivabile nel territorio comunale;

Articolo 4 - **MODALITÀ' DI ASSEGNAZIONE**

L'assegnazione degli orti sociali avviene come segue:

- ogni anno, nel mese di dicembre, accertata la presenza di orti non assegnati, il Comune procede alla pubblicazione dell'avviso di disponibilità dei medesimi;
- l'avviso, che fissa la scadenza per la presentazione delle domande, è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e diffuso per almeno 15 giorni consecutivi;
- il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 è reso dal richiedente con apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e/o integrazioni; nel caso di dichiarazione non veritiera, oltre alle sanzioni previste per legge, il richiedente (ed il suo nucleo) sarà escluso dalla graduatoria;

- la graduatoria, riportante cognome e nome del concessionario e numero di orto assegnato, è pubblicata all'albo pretorio del Comune per almeno 15 giorni consecutivi.

Nell'ipotesi in cui la graduatoria contenga un numero di assegnatari superiore alle disponibilità, la stessa avrà validità fino alla pubblicazione di una successiva graduatoria.

Ad ogni nucleo familiare non sarà concesso più di un lotto, che verrà intestato al soggetto concessionario.

I singoli orti, individuati con targa numerica apposta dal Comune, saranno consegnati liberi, con il terreno delimitato lungo il margine da cordolo formato da tavoloni in legno per un'altezza massima di cm 20, oppure, alternativamente, da apposite delimitazioni degli spazi assegnati.

L'intera area verrà fornita di disponibilità idrica comunale, mediante cisterna e/o pozzo. In caso di carenza idrica ciascun concessionario dovrà provvedere autonomamente all'irrigazione del proprio orto.

Articolo 5 - **DURATA DELL'ASSEGNAZIONE**

La concessione ha durata triennale, con possibilità di anticipata rinuncia da parte dei concessionari; in caso di cessazione per qualsiasi motivo della concessione subentra il primo dei richiedenti in graduatoria. Entro i tre mesi precedenti la scadenza del triennio i concessionari potranno chiedere il rinnovo della concessione per il successivo triennio, qualora mantengano i requisiti indispensabili, riportati all'art. 3. Tale facoltà è esercitata per massimo 2 volte, fermo restando la possibilità di accedere alla graduatoria in via ordinaria.

L'assegnazione è data a titolo precario ed è revocabile in qualsiasi momento, con preavviso di quindici giorni a mezzo lettera raccomandata dell'ufficio comunale preposto. Nel momento in cui l'assegnatario trasferisca la residenza fuori del Comune di Castelnuovo Belbo decade automaticamente dall'assegnazione del lotto. In nessun caso saranno mai riconosciuti rimborsi per frutti pendenti o per utilizzo parziale dell'assegnazione.

Articolo 6 - **CRITERI DI ASSEGNAZIONE**

Ai fini della graduatoria si prenderanno in considerazione i seguenti parametri: Età del richiedente:

- 0,5 punto per ogni anno di età fino a 65 anni;
- 1 punto per ogni anno di età oltre i 65 anni.

Composizione del nucleo familiare:

- 10 punti per presenza di disabili nel nucleo familiare;
- 5 punti per essere unico componente del nucleo familiare ed avere più di 65 anni
- 2 punto per ogni figlio minore.

Anzianità di residenza nel Comune di Castelnuovo Belbo:

- 3 punti ogni quinquennio pieno di residenza anagrafica nel comune di Castelnuovo Belbo.

Posizione lavorativa:

- 25 punti se nella condizione di non occupato;
- 10 punti se nella condizione di cassintegrato.

In caso di parità di punteggio la priorità nella graduatoria prevale l'ordine di presentazione delle domande all'ufficio protocollo.

Si prevede di riservare n.6 di lotti con finalità speciali ad uso esclusivo dell'amministrazione comunale ove possibile utilizzo di volontari, tirocinanti, studenti, e per finalità sociali e didattiche.

Articolo 7 - FORMULAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA APERTA

Per l'assegnazione degli orti agli aventi diritto viene pubblicato un apposito bando con le relative indicazioni e modalità di richiesta.

Al termine del periodo di apertura del bando, l'Amministrazione comunale provvedere a formulare la graduatoria sulla base del punteggio attribuito in relazione alle condizioni definite al precedente Art. 6.

Entro 30 giorni dalla chiusura del bando le graduatorie vengono approvate con atti a firma del Responsabile del Settore competente e pubblicate all'Albo Pretorio comunale.

Qualora il numero delle domande pervenute risultasse superiore al numero delle aree ortive disponibili, le domande costituiranno una lista d'attesa, che resterà valida fino al termine del periodo di assegnazione dell'intera area destinata ad orti, alla quale l'Amministrazione comunale potrà fare riferimento in caso di ulteriore e successiva disponibilità di aree ortive.

I cittadini interessati, in possesso dei requisiti previsti, hanno la facoltà di presentare domanda anche nel periodo successivo al termine di chiusura del bando, fermo restando che tali richieste potranno essere accolte soltanto in caso di esaurimento della graduatoria e della lista d'attesa.

Periodicamente l'Amministrazione comunale provvede a redigere un censimento dei lotti liberi e li assegna seguendo l'ordine della graduatoria in vigore.

Articolo 8 - ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI

L'assegnazione dei singoli orti verrà definita con successivo atto a firma del Responsabile del Settore competente; successivamente l'assegnatario, previa comunicazione da parte dell'Amministrazione comunale, sarà tenuto a sottoscrivere l'accettazione delle condizioni espresse dal regolamento (cfr. allegato A "Linee generali di gestione dell'area ortiva").

L'individuazione del lotto da assegnare sarà di norma effettuata mediante sorteggio, salvo diverso accordo fra i candidati all'assegnazione.

Articolo 9 - RICONSEGNA DELL'ORTO ASSEGNATO

La riconsegna dell'orto assegnato può essere determinata dalle seguenti situazioni:

Rinuncia:

- in caso di rinuncia, l'assegnatario è tenuto a dare comunicazione scritta utilizzando l'apposito modulo, da presentare tempestivamente all'Ufficio Protocollo del Comune.

Decesso dell'assegnatario:

- in caso di decesso dell'assegnatario, l'orto può essere assegnato al coniuge o ad altro convivente che si trovi nelle condizioni di assegnabilità e ne faccia domanda. Qualora siano presenti frutti pendenti, essi restano a disposizione dei familiari dell'assegnatario. In mancanza delle suddette prerogative, il lotto rientra nelle disponibilità dell'amministrazione comunale fatta salva la possibilità di portare a termine il ciclo colturale delle colture in atto.

Articolo 10 - REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE

Costituiscono motivo di revoca dell'assegnazione dell'orto le seguenti condizioni:

Trasferimento:

- in caso di trasferimento del domicilio al di fuori del territorio comunale è normalmente

revocata l'assegnazione;

in caso di trasferimento della residenza dell'assegnatario verso altro Comune, ad avvenuta verifica della mutata condizione anagrafica, l'orto si intende immediatamente riassegnabile.

Condizione prolungata di non utilizzo dell'area ortiva:

- qualora l'assegnatario si trovi nella impossibilità di coltivare l'orto per un periodo limitato di tempo, è tenuto a darne comunicazione attraverso la compilazione di apposito modulo.

In presenza di tale comunicazione, l'Amministrazione comunale dispone che la coltivazione dell'orto possa essere temporaneamente affidata ad un componente del nucleo familiare dell'assegnatario o ad altro assegnatario altrimenti individuato. L'affidamento temporaneo non costituisce alcun diritto al subentro o alla assegnazione in via definitiva. In assenza di tale comunicazione, qualora l'orto risulti non coltivato per un periodo pari almeno a 6 mesi, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di provvedere alla revoca dell'assegnazione dell'area.

Comportamento inadeguato:

- la mancata ottemperanza a quanto disposto dal presente regolamento, ricevuto e controfirmato per presa accettazione al momento dell'assegnazione dell'orto, costituisce causa di revoca;
- in caso di danni cagionati da un assegnatario per incuria o comportamento scorretto nei confronti delle attrezzature comuni, delle aree assegnate e/o degli altri assegnatari e/o in presenza di segnalazioni verificabili e accertate, l'Amministrazione comunale può disporre la revoca dell'assegnazione.

Articolo 10 - **OBBLIGHI DEL COMUNE**

Sono compiti del Comune:

- a) l'individuazione, l'orientamento e la suddivisione delle aree in lotti minimi corrispondenti a quelli tipici locali;
- b) la sistemazione iniziale dell'area: livellatura, aratura e fresatura se necessaria;
- e) l'installazione di eventuali prefabbricati da adibire a ricoveri attrezzi collettivi;
- d) la recinzione dell'area;
- e) Lo scavo dei pozzi per l'irrigazione con relative pompe; eventuali pompe aggiuntive devono essere autorizzate dai competenti uffici comunali;

- f) l'installazione di una bacheca per gli avvisi adiacente al prefabbricato;
- g) la formazione delle graduatorie annuali dei richiedenti l'assegnazione delle aree;
- h) la consegna, ad ogni assegnatario, delle chiavi di accesso all'area ed al ricovero attrezzi.

Articolo 11 - **OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI**

Gli assegnatari degli appezzamenti sono singolarmente obbligati a rispettare tutte le norme previste dal presente Regolamento ed in particolare a:

- curare l'ordine, la buona sistemazione e la pulizia del proprio orto per il quale non è ammesso l'incolto, affinché l'incuria non pregiudichi gli appezzamenti confinanti;
- non alterare in alcun modo il perimetro e la fisionomia del proprio orto;
- mantenere il terreno alle medesime quote altimetriche;
- pagare il canone annuo (art. 13) stabilito dal Comune;
- sottoscrivere e rispettare il presente regolamento;
- non tenere animali di qualsiasi specie;
- non costruire baracche o altre costruzioni ed utilizzare solo i servizi collettivi messi a disposizione dal Comune;
- non consegnare le chiavi di accesso all'area e del ricovero attrezzi a terzi, salvo espressa autorizzazione del Comune;
- non coltivare piante proibite dalla legge;
- utilizzare esclusivamente prodotti chimici o fitofarmaci permessi dalle leggi e normative vigenti in materia di produzione biologica e biodinamica;
- utilizzare tecniche di coltivazione naturale o biologica o biodinamica, che valorizzino la fertilità del suolo con la rotazione delle colture;
- non vendere i prodotti ottenuti a terzi, ma destinarli al consumo familiare
- munirsi, per la coltivazione, di un'attrezzatura personale, che potrà essere custodita nel ricovero attrezzi comune. Tale attrezzatura dovrà essere identificabile e registrata in apposito modulo conservato nell'area comune di ricovero attrezzi e presso gli uffici comunali;
- consentire la libera circolazione pedonale lungo i passaggi principali e secondari;
- non dare molestia al vicinato derivanti da azioni personali e/o operazioni colturali di qualsivoglia genere;
- riconsegnare le chiavi con urgenza a fine concessione o dopo la rinuncia totale all'orto assegnato;
- interrare letami nel periodo estivo per limitare la proliferazione di insetti.

Gli assegnatari, in quanto responsabili della soluzione dei problemi comuni dell'area ortiva, hanno altresì l'obbligo di provvedere, di comune accordo:

- a tenere puliti da erbacce ed altro i passaggi pedonali principali e le aree adibite per i contenitori di compostaggio;
- a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei ricoveri attrezzi collettivi (verniciature, piccole riparazioni...), con materiali forniti dall'Amministrazione Comunale;
- a provvedere alla manutenzione delle parti comuni;
- a vigilare sull'insieme degli orti segnalando all'ufficio comunale competente ogni eventuale anomalia;

Articolo 12 - **ESCLUSIVITÀ**

L'orto deve essere coltivato direttamente e con continuità dal concessionario e non può né essere ceduto, né dato in affitto, né trasmesso per successione. Per documentati temporanei motivi di salute e per vacanze, la coltivazione può essere consentita a favore di una persona di fiducia del concessionario per un periodo massimo di sei mesi. Per accertati casi di invalidità la coltivazione può essere consentita a favore di una persona di fiducia del concessionario fino al termine del periodo di concessione.

Articolo 13 - **CANONE DI CONCESSIONE**

Il canone annuo di concessione è stabilito con delibera di Giunta Comunale.

A fine anno eventuali spese sostenute dall'Amministrazione per manutenzione straordinaria verranno suddivise proporzionalmente tra i lotti assegnati e l'importo posto a carico di ciascuno dovrà essere versato, congiuntamente al canone dell'anno successivo, presso la Tesoreria Comunale.

Articolo 14 - **COLTIVAZIONI**

E' consentita la coltivazione esclusivamente di ortaggi, piccoli frutti (a titolo esemplificativo: lamponi, mirtilli, fragole, ribes) e fiori previa consultazione con il Responsabile dell'Orto Sociale Naturale. E' fatto divieto di coltivare kiwi e qualsiasi altra coltivazione ad elevato consumo d'acqua. E' fatto divieto di porre a dimora piante da frutto quali mele, pesche, pere, ciliegi, vitigni, etc.

La produzione ricavata non potrà essere oggetto di attività commerciale ma sarà rivolta unicamente al conseguimento di produzione per uso proprio pena l'immediata decadenza dell'assegnazione. Costituisce deroga al precedente periodo l'attivazione di specifici progetti che vedano coinvolti soggetti, associazioni od enti no profit di promozione sociale di cui ai precedenti artt. 3 e 6.

I residui vegetali che si intendono trasformare in compost dovranno essere depositati in apposite compostiere o interrati nel proprio orto; non devono creare problemi di alcun genere (odori, degrado, incuria) sul contesto urbano o verso gli altri orti.

Articolo 15 - **RICOVERI**

I ripostigli comuni sono di proprietà comunale, da mantenere in ordine ed in buono stato di manutenzione.

Dovranno conservare le caratteristiche di forma e colore esterno come al momento della consegna, salvo diversa disposizione dell'Ufficio Tecnico comunale. I ripostigli non possono essere usati per il pernottamento.

Articolo 16 - **ALTRE COSTRUZIONI**

Eventuali coperture tipo serra (realizzate in centine con copertura in plastica di altezza massima di m 1,5), tunnel e reti antigrandine sono consentite, senza necessità di specifica autorizzazione, in modo provvisorio e stagionale e devono rispettare la distanza di 40 cm. dai confini.

La costruzione, anche solamente temporanea, di qualsiasi manufatto comporta la revoca dell'assegnazione.

E' vietata la pavimentazione e l'edificazione di elementi diversi da quelli espressamente descritti o qualsiasi modifica all'assetto dell'area, pena la revoca dell'assegnazione.

Le strutture comuni possono essere variate dall'Amministrazione comunale in base ad esigenze sopravvenute e non dai concessionari.

Articolo 17 - **DIVIETI**

E' vietato:

- a) affittare o dare in uso a terzi l'orto avuto in concessione;
- b) allevare e/o tenere in custodia animali nell'orto;
- d) accedere ai lotti con autoveicoli e motoveicoli;
- e) effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati dal Comune;
- f) scaricare materiali inquinanti e rifiuti internamente ed attorno all'orto;
- g) accendere fuochi di qualsiasi genere, pertanto è vietato bruciare stoppie e rifiuti;
- h) superare l'altezza di mt 1,80 con eventuali paletti di sostegno delle coltivazioni;
- i) occultare la vista dell'orto con teli plastici, steccati o siepi;
- l) usare l'acqua per scopi diversi dall'irrigazione del terreno (ad esempio lavaggio di autoveicoli e motoveicoli nell'orto e nelle parti comuni);
- m) installare nelle parti comuni e nei ripostigli elettrodomestici, bombole di gas, gruppi elettrogeni e qualsiasi altro impianto;
- n) tenere in deposito presso l'area e nei ripostigli assegnati qualsiasi tipo di sostanza chimica o antiparassitaria, in quanto pericolose per la salute pubblica;
- o) l'ingresso agli orti a persone estranee se non accompagnate da un concessionario.
- p) utilizzare prodotti chimici senza autorizzazione

Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo comporteranno l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento Comunale per la disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative e/o la revoca dell'assegnazione del lotto.

Articolo 18

ORARI

L'accesso agli orti è consentito dalle ore 6.00 alle ore 22.00.

L'irrigazione preferibile a goccia viene effettuata nel periodo da marzo ad ottobre compresi, fatte salve diverse disposizioni

Articolo 19

VIGILANZA

Il controllo sulla corretta gestione dell'orto da parte del concessionario e sul rispetto dei divieti sopra evidenziati è a carico del Comune.

I concessionari devono consentire l'accesso ai funzionari del Comune per effettuare le opportune verifiche. Copia delle chiavi delle parti comuni verrà consegnata dall'ufficio tecnico del Comune.

I concessionari hanno l'obbligo di vigilare e segnalare eventuali anomalie, abusi, danni e

quant'altro si verifichi all'interno dei lotti

Articolo 20 - **RESPONSABILITÀ**

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali infortuni o danni o furti a persone o/e cose all'interno degli orti sociali, derivanti dall'attività svolta negli stessi da parte degli assegnatari, dall'uso di attrezzi e strumenti e dalla presenza degli animali di cui all'art. 17.

Articolo 21 - **ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione.

Il presente regolamento potrà essere modificato tramite successive deliberazioni di Consiglio Comunale sulla base delle esperienze maturate, di nuove normative, e di suggerimenti utili per la miglior gestione.

Le eventuali innovazioni, pena decadenza della concessione. Dovranno essere integralmente accettate dai concessionari.

Articolo 22 - **RINVIO**

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si richiamano le norme dettate in materia di comodato dal codice civile.

Allegato A

LINEE GENERALI PER LA GESTIONE DELL'AREA ORTIVA

Gli assegnatari delle aree ortive sono tenuti al rispetto del presente regolamento con particolare riferimento alle linee generali di gestione, di seguito indicate.

- L'assegnatario dell'area non potrà svolgere sul terreno attività diversa da quella della coltivazione orticola. In ogni caso, la produzione ricavata non potrà dare adito ad attività commerciale o a scopo di lucro, ma sarà rivolta unicamente al conseguimento di prodotti per uso proprio e dell'ambito familiare.
- È fatto obbligo agli assegnatari di attenersi alle decisioni prese dall'Amministrazione comunale e dagli organismi di gestione sociale in merito alla conduzione degli orti.
- È buona norma partecipare con regolarità agli incontri stabiliti.
- Vigilare sull'insieme delle aree ortive segnalando all'Ufficio Tecnico ogni eventuale anomalia abuso o difformità di condotto al presente regolamento.
- È vietato concedere ad altri, sotto qualsiasi forma, l'utilizzo del lotto assegnato.
- Non è consentito chiedere rimborsi al Comune e/o al subentrante al momento del rilascio del lotto.

NORME DI GESTIONE DELL'AREA ORTIVA

- È doveroso utilizzare ai fini dell'irrigazione esclusivamente le attrezzature e l'allacciamento idrico resi disponibili dal Comune.
- È doveroso mantenere l'area assegnata in uno stato decoroso e tale da mantenere l'omogeneità di tutta l'area adibita ad orti, in particolare occorre mantenere il terreno alle medesime quote altimetriche e non alterare in alcun modo il perimetro e la fisionomia dell'orto.
- È vietato tenere animali di qualsiasi specie.
- È vietato mettere a dimora piante che possano danneggiare o intralciare i vicini (mais, girasole, viti, alberi da frutto e piante ad alto fusto, piante infestanti) se non previo parere dell'Ufficio Tecnico comunale;
- È consentita la coltivazione, esclusivamente, di ortaggi, piccoli frutti (es. lamponi, mirtilli, fragole) e fiori. È fatto divieto di coltivare kiwi e qualsiasi altra coltivazione ad elevato consumo d'acqua.
- È fatto obbligo il mantenimento del decoro delle parti comuni (viottoli, fosso ecc.) e delle strisce di terreno adiacenti al lotto assegnato, in particolare occorre lasciare tra un orto e l'altro, una zona di rispetto di almeno cm. 40.
- Eventuali coperture tipo serra (realizzate in centine con coperture in plastica), tunnel e reti antigrandine sono consentite senza necessità di specifica autorizzazione e rispettando la distanza di 40cm dai confini.
- È necessario rispettare le norme vigenti, con particolare riferimento al transito ed al posteggio di veicoli negli spazi adiacenti all'area ortiva; è vietato accedere agli orti con autoveicoli e motoveicoli.
- È vietato lasciare materiale incustodito all'interno dell'area ortiva, ivi compresi eventuali materiali in disuso.
- È assolutamente vietato utilizzare prodotti antiparassitari di prima e seconda classe, diserbanti e disseccanti; nell'uso dei prodotti antiparassitari consentiti (terza e quarta classe) si devono osservare scrupolosamente le norme di impiego riportate sulle confezioni, fermo restando il divieto di utilizzare per l'irrorazione attrezzature tali da propagare il prodotto o residui dello stesso sui lotti altrui. È altresì fatto divieto l'abbandono di contenitori di prodotti antiparassitari, anche vuoti, in luoghi accessibili a terzi.
- È vietato l'utilizzo del lotto per fini diversi dalla coltivazione (ad esempio, deposito o altro)

IL CONCESSIONARIO PER PRESA VISIONE